

## LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

Le immobilizzazioni sono costituite da **beni strumentali** (ovvero beni strumento per l'attività aziendale) con una vita economica che eccede i dodici mesi (da qui il termine immobilizzi o immobilizzazioni) e che possono avere una loro fisicità (materiali) o no (immateriali)

Il loro costo (che non comprende l'IVA) va **capitalizzato o patrimonializzato**, ovvero va inserito tra le attività dello stato patrimoniale. Il costo può essere d'acquisto da terzi o di produzione interna (costruzioni in economia).

Per costo si intende il costo primo più eventuali **costi accessori** (trasporti, assicurazioni, installazione, collaudo, ecc...) e più, se ne ricorrono le condizioni, gli interessi passivi su un indebitamento in essere per acquistare detti beni).

Il costo così "capitalizzato" va **sistematicamente ammortizzato**, ovvero "spalmato" negli esercizi compresi nella sua vita utile. Gli ammortamenti vanno ad incrementare un Fondo Ammortamento del passivo, anziché ridurre direttamente il valore del costo del bene. In bilancio però le immobilizzazioni vanno presentate al netto dei relativi fondi di ammortamento, il cui ammontare andrà specificato nella nota integrativa.

### Costo (come sopra definito) – Fondo ammortamento = Valore Netto Contabile (VNC)

Un **piano di ammortamento** si costruisce con i seguenti elementi:

1. **Valore da ammortizzare** che è dato dal Costo meno un eventuale valore di recupero alla fine della vita utile, se il valore di recupero è eguale a zero, si ha Costo = Valore da ammortizzare.
2. Periodo di tempo rappresentante la **vita utile del bene**.
3. **Metodo di ammortamento**: quote costanti, quote decrescenti, ecc...Quello più in uso a quote costanti.
4. **Data di inizio dell'ammortamento**, ovvero la data in cui il bene è disponibile per l'uso. Attenzione a calcolare l'ammortamento del primo esercizio se la data di disponibilità non coincide con la data di inizio dell'esercizio. Idem per l'esercizio in cui il cespite viene venduto o radiato o rubato ecc...

Per ogni esercizio va calcolata la **quota di ammortamento** di tutti i beni materiali ed immateriali che costituisce una scrittura o più di assestamento (di fine esercizio).

Alla fine di ogni esercizio il VNC va confrontato con il maggiore tra il **valore di mercato (fair value)** dello stesso bene ed il **valore d'uso** (valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un bene lungo la sua vita utile) Se il VNC è minore, si lascia il VNC. Se invece il VNC fosse superiore, il VNC del bene **va svalutato** fino al valore di mercato o al valore d'uso, mediante la costituzione di un fondo svalutazione. Il valore di mercato o d'uso costituisce il valore che deve poi essere ammortizzato sulla residua vita utile.

Nel caso successivamente venissero meno i motivi che hanno portato alla svalutazione si deve **ripristinare** (in sostanza una rivalutazione) entro i limiti descritti nell'esempio fatto in classe (virtuale).

Durante la vita del bene immobilizzato si possono sostenere:

- **costi di riparazione** che devono essere a carico dell'esercizio in cui si sono sostenuti;
- **costi di manutenzione ordinaria** che devono essere a carico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti;
- **costi di manutenzione straordinaria** (ovvero che migliorano la produttività del bene o aumentano la sua vita utile), che vanno "capitalizzati" e ammortizzati sulla residua vita utile del bene;

- **costi di manutenzione ciclica**, solo per determinate categorie di beni (poche) che necessitano la costituzione di un fondo negli esercizi precedenti la periodica (ciclica) manutenzione in modo da non far gravare detto rilevante costo solo sull'esercizio in cui i costi sono sostenuti.

Alla fine della vita utile un bene immobilizzato, esso può essere:

- **venduto**. In questo caso occorre confrontare il PV del bene (senza IVA) con il VNC: se  $PV > VNC$  si ha una plusvalenza (ricavo CE) al contrario una minusvalenza (costo CE);
- **eliminato** dal processo produttivo, In questo caso se il  $VNC = 0$  si elimina contabilmente un'attività (costo) e una passività (fondo ammortamento) di egual valore, senza nessun impatto sul conto economico. Se invece il  $VNC > 0$  si avrà una perdita (CE).

L'**acquisizione** di un bene strumentale può avvenire tramite

- acquisto da terzi (fornitori)
- costruzione interna ( si possono capitalizzare solo i costi di produzione, non quelli amministrativi)
- in sede di costituzione di una società mediante apporto da uno o più soci o di aumento del capitale sociale
- leasing finanziario.

### **Leasing finanziario (breve note da approfondire sul libro di testo)**

E' un contratto che coinvolge tre attori:

- Il locatore (lessor) – società di leasing
- Il locatario (lessee)
- un fornitore (supplier) di un determinato bene

Il locatario sceglie il bene dal fornitore, il fornitore consegna il bene al locatario e fattura il locatore. Il locatore fattura periodicamente, per tutta la durata del contratto, delle rate di leasing e alla fine un prezzo di riscatto del bene.

Giuridicamente il proprietario del bene in leasing è la società di leasing. Il locatore ha solo il possesso e l'uso del bene, finché non esercita il prezzo di riscatto.

Un'operazione di leasing finanziario può essere contabilizzata con due metodi:

**metodo patrimoniale:** segue l'aspetto della forma giuridica: il locatario (di cui stiamo facendo la contabilità) registra a CE il costo della rata che gli fattura periodicamente il locatore. Solo dopo aver riscattato il bene, iscrive il bene riscattato tra le immobilizzazioni al costo di riscatto (senza IVA!) e da quel momento comincerà ad ammortizzarlo sulla sua residua vita utile.

**metodo finanziario:** riconosce la sostanza dell'operazione, ovvero l'acquisto di un bene da parte del locatario, finanziato dalla società di leasing. Pertanto, il locatario iscrive il bene tra le sue immobilizzazioni al valore di mercato ed in contropartita il debito verso la società di leasing data dal valore attuale dei canoni + il prezzo di riscatto. Quando il locatario riceverà e contabilizzerà la rata di leasing, diminuirà il debito per la parte capitale e riconoscerà a CE la quota di interessi passivi relativi al fatto che la società di leasing ha anticipato il prezzo d'acquisto, pagando il fornitore.

Le società italiane che seguono il CC e i principi contabili nazionali (OIC) devono iscrivere i leasing finanziari in bilancio con il metodo patrimoniale ed in nota integrativa descrivere gli effetti che si sarebbero avuti sul risultato d'esercizio e sul PN di bilancio se avessero seguito il metodo finanziario.

Le società che seguono il CC e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), essenzialmente le quotate, devono iscrivere in bilancio i beni in leasing seguendo il metodo finanziario.

## IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I criteri di valutazione e di ammortamento sopra descritti valgono anche per le immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali si possono classificare nel modo seguente:

**beni immateriali** (possono essere ceduti) come marchi, brevetti, concessioni, diritti d'autore, ecc....

**costi pluriennali** (costi d'impianto, d'ampliamento, di sviluppo, ecc...), ovvero costi sostenuti in un esercizio ma che dispiegano i loro effetti benefici su più esercizi. Si possono capitalizzare unicamente se:

- c'è l'accordo del collegio sindacale
- si costituisce in sede di destinazione dell'utile d'esercizio una riserva indisponibile (ovvero non può essere distribuita ai soci) di ammontare eguale ai costi capitalizzati;

**avviamento:** iscrivibile in bilancio solo se pagato (acquisto di un'altra società o in caso di fusione, ecc...)

## APPUNTO SULLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie si dividono in:

- crediti finanziari
- obbligazioni di altre società o enti pubblici
- azioni o quote di altre società

I **crediti finanziari** sono propri di società holding o di istituzioni finanziarie e pertanto non vengono affrontati in questo corso di bilancio 2. Idem per gli investimenti costituiti da **obbligazioni** emesse da altre società.

Concentriamo pertanto l'attenzione sugli **investimenti in azioni o quote (srl) di altre società**. Il possesso di tali titoli attribuisce una proprietà del capitale di tali società. Si dice che si partecipa nel capitale, da cui il nome PARTECIPAZIONI. In base alle indicazioni contenute nell'art. 2359 del CC le partecipazioni si dividono in:

- 1) partecipazioni di controllo (superiori al 50%)
- 2) partecipazioni di collegamento (tra il 20 ed il 50%)
- 3) partecipazioni "altre" (inferiori al 20%).

I suddetti limiti si riducono in presenza di società partecipate quotate.

Ad ognuna delle fattispecie di partecipazioni sopra elencate si abbinano tre diversi principi di valutazione:

- 1) metodo del costo storico rettificato per le partecipazioni "altre"
- 2) metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in società collegate
- 3) bilancio consolidato per le partecipazioni in società controllate

## Il metodo del costo storico rettificato

Con questo metodo di valutazione la partecipazione si valuta a fine di ogni esercizio al costo d'acquisto originario (costo storico), Costo d'acquisto che comprende anche eventuali oneri accessori (costi di consulenza, costi notarili, ecc..).

Durante il corso di uno o più esercizi, la partecipata può:

- aumentare il capitale (a pagamento)
- distribuire dividendi

La partecipante (che è la società di cui si sta facendo la contabilità) registra l'**aumento di capitale**, per la sua quota, ad aumento del valore della partecipazione e l'incasso della sua quota di dividendi a "Ricavi finanziari". Le due scritture sono le seguenti:

Partecipazione (SP)	a	Banca c/c SP
Banca c/c (SP)	a	Ricavi finanziari (CE)

Inoltre, se alla fine di un esercizio la partecipata avesse degli andamenti negativi che fanno ritenere non più adeguato il valore di iscrizione della partecipazione nella contabilità della partecipante, quest'ultima dovrebbe provvedere ad una "**rettifica**", **ovvero ad una svalutazione**, sempre che questo minor valore si stimi essere **durevole**. La scrittura relativa è la seguente:

Svalutazione partecipazione (CE)	a	Partecipazioni (SP)
----------------------------------	---	---------------------

Come per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, dopo una svalutazione si deve "ripristinare" il valore se le cause che avevano portato ad una svalutazione non sussistessero più. Il valore massimo del ripristino è dato dal valore della svalutazione apportata in precedenza. La scrittura contabile è la seguente:

Partecipazione (SP)	a	Ripristino valore partecipazione (CE)
---------------------	---	---------------------------------------

## Metodo del Patrimonio Netto

Il metodo di valutazione del PN si applica alle partecipazioni in **società collegate**.

Contrariamente al metodo del costo, il valore della partecipazione varia in funzione del variare del PN della società partecipata, ovvero a seguito di un aumento di capitale a pagamento, la distribuzione di dividendi da parte della partecipata, l'utile (o perdita) netto di bilancio della società partecipata. Questo fa sì che il valore della partecipazione risulti diverso alla fine di ogni esercizio.

Il primo passo per applicare il metodo del PN è **scomporre extra contabilmente** (ovvero senza dover operare scritture contabili) il prezzo di acquisto della partecipazione.

La scomposizione avviene identificando le seguenti componenti:

1. **quota del PN di bilancio** alla stessa data di acquisto della partecipazione di competenza della partecipante;
2. **quota dei plusvalori (o minusvalori)** attribuiti ai valori dell'attivo e del passivo di bilancio della società partecipata al netto dell'effetto fiscale;

3. e per differenza tra prezzo d'acquisto e la somma dei valori di cui ai precedenti punti 1 e 2, una **differenza che se positiva viene chiamata avviamento (goodwill) o se negativa badwill.**

La valutazione di una società non può non tener conto del suo attivo netto (=PN) risultante dal suo bilancio, naturalmente considerato in proporzione alla quota di capitale acquistata. Vedi punto 1 di cui sopra.

Le attività (in particolare le immobilizzazioni) possono avere un **valore corrente** (di mercato) superiore al valore iscritto in bilancio (valore contabile). Pertanto, la differenza tra valore corrente e valore contabile costituisce un **plusvalore** (un plusvalore è una plusvalenza non ancora realizzata), E quindi chi vende una quota di una quota di una società, includerà nel prezzo anche i plusvalori. I quali però vanno presi al netto del futuro effetto fiscale, ovvero delle imposte che si pagheranno nell'ipotesi che il bene su cui è stato calcolato il plusvalore venga venduto (realizzato). I plusvalori come i beni a cui si riferiscono andranno poi ammortizzati in base alla residua vita utile dei beni su cui insistono.

La differenza, se positiva (ovvero se il prezzo pagato è più alto), tra la somma della quota di PN e dei plusvalori netti, e il prezzo pagato costituisce l'**AVVIAMENTO**, ovvero quell'attività immateriale costituita dalle capacità (posizionamento di mercato, qualità dei suoi managers, clientela, brevetti, ecc...) della società partecipata di conseguire sovra redditi futuri. Nel tempo anche l'avviamento perde valore e dovrà essere ammortizzato (per il CC in un periodo di tempo non superiore ai dieci anni).

Dato che la scomposizione di cui sopra avviene extra contabilmente, come già detto, l'unica scrittura contabile da fare all'atto dell'acquisto della partecipazione sarà la seguente:

Partecipazioni (SP)            a            Banca (SP)

Eguale a quella che avremmo fatto con il metodo di valutazione del costo storico rettificato.

Nel **corso dell'esercizio post acquisizione** la società partecipata può distribuire un **dividendo**, che fa diminuire il suo PN. Di conseguenza anche il valore della partecipazione in capo alla partecipante varia in negativo. Ovvero la scrittura contabile sarà la seguente:

Banca (SP)                    a            Partecipazioni (SP)

Ovvero vuol dire che una parte del valore della partecipazione si è "permutato" in liquidità (Banca).

Sempre nel corso dell'esercizio la società può **aumentare il proprio capitale**. Solo se lo fa **a pagamento** e a condizione che la società partecipante sottoscriva e versi la sua quota di aumento, aumenterà anche il valore della partecipazione. La scrittura contabile sarà la seguente:

Partecipazioni (SP)            a            Banca (SP)

Da rilevare che un aumento del capitale sociale a pagamento fa aumentare il PN della partecipata e di conseguenza aumenta anche il valore della partecipazione.

A fine esercizio, deve essere considerato il **risultato di esercizio** conseguito dalla partecipata (per la propria quota di competenza) in quanto anch'esso fa aumentare il PN della partecipata, se è un utile, o lo fa diminuire se è una perdita.

Tale risultato economico va però **rettificato** per le seguenti operazioni:

1. **Ammortamenti al netto dell'effetto fiscale dei plusvalori** (anch'essi hanno una vita utile limitata nel tempo)

2. **Ammortamento dell'avviamento** (anch'esso ha una vita utile limitata), **SENZA** effetto fiscale in quanto l'avviamento non può essere venduto da solo.
3. **Eliminazione degli eventuali utili o perdite su operazioni tra società partecipante e società partecipata** o viceversa consistenti in:
  - vendita di merci, per la parte di merci che rimane invenduta e quindi in magazzino;
  - vendita di immobilizzazioni

Se l'utile (perdita) è conseguito dalla partecipata esso va eliminato **proquota** e al netto dell'effetto fiscale; se l'utile (perdita) è conseguito dalla partecipante va eliminato **al 100%** e sempre al netto dell'effetto fiscale.

Una volta calcolato il risultato economico rettificato se è un utile va ad aumentare il valore della partecipazione se è una perdita lo diminuisce.

Le scritture contabili sono le seguenti:

nel	caso	di	utile:
Partecipazioni (SP)	a	Utili su partecipazioni (CE)	

nel caso di perdita:

Perdita su partecipazioni (CE)	a	Partecipazioni (SP)
--------------------------------	---	---------------------

Vi è da osservare che nel caso di utili su partecipazioni, si tratta di un **utile non realizzato** che in base al principio della **prudenza**, non dovrebbe poter essere contabilizzato. Ma il CC consente di contabilizzarlo lo stesso a condizione che la partecipante in sede di destinazione del suo utile di esercizio costituisca una **RISERVA UTILI SU PARTECIPAZIONI**, che risulta essere **indisponibile**, ovvero non può essere utilizzata per distribuire dividendi.